

Metodo Tariffario Rifiuti – Raccolta dati 2021

Si riportano di seguito, in ordine di argomento e di pubblicazione, le domande più frequenti, giunte all'Agenzia, a cui si ritiene di rispondere pubblicamente con il presente documento a beneficio di tutti gli utenti.

ARGOMENTO 1: Raccolta dati RDT_Comune

QUESITI E RISPOSTE DEL 05/02/2021

Q.1.1 I costi di IVA relativi alle fatture pagate al gestore del servizio, suddivisi tra parte variabile e fissa, vanno riportati tenendo conto delle decurtazioni per ricavi Conai?

R. 1.1. Occorre indicare il costo dell'IVA effettivamente pagato e riportato sulle fatture ricevute dal Gestore.

Q.1.2. Le istruzioni ANEA, a pagina 2, riportano che i Comuni che usano programmi open source possono richiedere una versione personalizzata all'ETC. Cosa occorre fare?

R. 1.2. Per i Comuni che adottano programmi free o open source che non supportano tutte le macro del file originario è comunque possibile usare il file ricevuto tramite posta elettronica ordinaria, che può essere scaricato, compilato con i dati richiesti e salvato con il nome RDT2021_Comune.xlsx o .xls avendo l'accortezza di selezionare accuratamente i fogli di lavoro pertinenti (operazione che verrebbe invece svolta dall'attivazione delle macro).

Q. 1.3. Dove vanno rendicontate le voci di costo relative a fondo LR16, fondo sisma, quota di funzionamento dell'Agenzia, stabilite annualmente?

R. 1.3. L'indicazione è di riportare tali costi nella voce COAL (nel file RDT2021_Comune.xlsm nel foglio di lavoro "CostiRicavi_2019") in modo da poterli evidenziare bene rispetto agli altri costi relativi al servizio;

R. 1.3.bis. A completamento della risposta R.1.3 è stata inserita la seguente precisazione:

Qualora siano presenti diverse componenti di costo assommate in un valore complessivo è sempre possibile ed opportuno dettagliare le singole componenti all'interno della relazione di accompagnamento, ed eventualmente con annotazioni a margine delle tabelle della raccolta dati (senza comunque MAI modificare le tabelle, senza quindi aggiungere nè righe nè colonne, ma usando gli spazi liberi nei fogli oppure usando lo strumento Commenti). Al fine di evitare duplicazioni nella rappresentazione dei costi, occorre che tali costi vengano espressi solo nel caso non siano rendicontati dal gestore del servizio di raccolta.

Q. 1.4. Dove vanno riportate le entrate relative alla LFA e LFB relative all'anno 2019?

R. 1.4: Le entrate relative alla LFA e LFB non costituiscono un ricavo di esercizio e non vanno quindi indicate nel foglio CostiRicavi2019, bensì nel foglio Detrazioni tra le ulteriori partite approvate dall'ETC.

R. 1.4.bis. A completamento della risposta R.1.4 è stata inserita la seguente precisazione:

Si specifica che tali componenti a detrazione vengono aggiornate ed adeguate dall'Agenzia in fase di elaborazione dei PEF 2021, inserendo i dati di previsione che verranno approvati; si può quindi rendicontare per completezza quanto ricevuto nel 2019, ma il PEF 2021 conterrà valori effettivi e corretti disposti dall'Agenzia.

Q. 1.5. Nel "Foglio CostiRicavi2019", relativamente alla componente Coal2019, nella riga 56 sono identificati diversi importi da inserire:

- **gli oneri di mitigazione ambientale vanno inseriti dal Comune o dal Gestore?**
- **occorre inserire una riga per ogni tipologia di costo indicata?**

Nella riga 60 viene richiesta la documentazione da allegare, si chiede un dettaglio di quali documenti (determina di impegno di spesa?)

R. 1.5. Gli importi per la costituzione del fondo oneri di mitigazione ambientale sono ricompresi nella valorizzazione della voce CTS che rientra nella raccolta dati del Gestore, quindi il Comune non deve segnalarli; nè occorre segnalare i ricavi dei contributi ricevuti per eseguire le opere di mitigazione ambientale, in quanto non inerenti allo svolgimento del servizio.

Non occorre inserire una riga per ogni tipologia di costo indicata nella riga 56; i valori eventualmente da inserire sono complessivamente intesi; l'unica suddivisione è tra le voci di costo del bilancio così come riportate nello specifico foglio.

Nel caso sia inserito un costo diretto per cui compare l'opzione di allegare la fonte contabile o un costo indiretto per cui, invece, compare l'opzione di allegare l'attestazione dei costi indiretti, non sarà necessario allegare nulla alla raccolta dati, in quanto **farà fede quanto riportato nella relazione di accompagnamento**, in cui occorre dare conto che le informazioni sono state desunte dalla fonte contabile del Comune e occorre fornire un dettaglio dei criteri di ripartizione dei costi indiretti, qualora inseriti in raccolta dati.

Si ricorda che tutti i dati illustrati nel foglio di calcolo e descritti nella relazione devono essere oggetto della "dichiarazione di veridicità" (appendice 3 del MTR) da parte del funzionario che redige e firma la documentazione.

In relazione, tutti i dettagli di costi e ricavi possono essere descritti con i particolari ritenuti necessari rispetto alle fonti e ai documenti contabili a cui riferire i dati riportati in RDT2021_Comune.xlsm

QUESITI E RISPOSTE DEL 08/02/2021

Q. 1.6. Relativamente al Foglio “IVA_indetraibile”, Si chiede se l’IVA relativa ai COAL va riportata nella parte variabile. Inoltre, vanno considerati gli importi complessivi o distinti per voce di costo?

R. 1.6. I COAL fanno parte delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso per cui l’eventuale IVA dovrà essere imputata nella parte fissa. Come declinato nella sezione in parola, gli importi vanno indicati nel loro complesso, e devono essere poi dettagliati all’interno della relazione.

Q. 1.7. Nel “Foglio IVA_indetraibile”, relativamente all'imponibile e iva fatturata dal gestore per il Servizio di raccolta rifiuti, i Comuni devono inserire anche la quota di iva per i Servizi fuori perimetro (es. verde e derattizzazione)?

R. 1.7. Non essendo costi ricompresi nel perimetro il comune non deve indicarli nella raccolta dati ai fini del PEF; il gestore dovrà per sua parte fornire all’Agenzia i costi 2019 comprensivi degli extraperimetro ai fini di quadratura dei bilanci, ma il costo del servizio extra perimetro ai fini del preventivo 2021, compreso in TARI ma escluso dalla regolazione MTR, verrà trattato tra gestore e Comune con modalità coerenti con i propri specifici contratti.

Q. 1.8. Nello schema di relazione, per un Comune che gestisce solo il tributo cosa va inserito?

R. 1.8. Per un Comune che gestisce solo l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti sarà sufficiente descrivere solamente il servizio nelle modalità svolte.

Q. 1.9. E’ corretto inserire le agevolazioni/riduzioni concesse nel 2019 alle utenze per Conferimenti al Centro Ambiente/utilizzo delle compostiere/rifiuti assimilati ecc... nella sezione Foglio “COI_AltriDati”- Componente COal quali Costi B14 Oneri diversi?

R. 1.9. Le agevolazioni/riduzioni concesse nel 2019 alle utenze per conferimenti al Centro Ambiente/utilizzo delle compostiere/rifiuti assimilati ecc. **non devono** essere rendicontate nella raccolta dati, in quanto non concorrono al calcolo dei costi efficienti del servizio. In sede di definizione dell’articolazione delle tariffe l’Amministrazione potrà integrare il costo del servizio con gli importi relativi a sconti e riduzioni verso le utenze.

Q. 1.10. Il conguaglio RCU 2020 va inserito nella sezione "Art. 7 ter - Componente di rinvio alle annualità successive di una quota dei costi a seguito dell’applicazione della deliberazione 158/2020/R/RIF"?

R. 1.10. No, la componente di cui all’art. 7 ter è il costo relativo al riconoscimento, eventualmente rateizzato in tre annualità, della riduzione **RCNDtv** che fosse stata applicata a riduzione dei costi

del PEF 2020, in considerazione delle agevolazioni tariffarie di cui alla deliberazione 158/2020/R/RIF.

Nella presente raccolta dati non viene richiesto di indicare invece le componenti RCU.

Q. 1.11 Il "Tefa" al netto commissione ex art. 19 è da inserire o meno nel Coal?

R. 1.11. Il costo relativo a detto tributo non è da indicare ai fini del PEF, in nessuna parte della raccolta dati, non avendo nessun effetto nel determinare il valore dei costi del servizio, ed essendo limitato alla fase di tariffazione del tributo all'utenza.

QUESITI E RISPOSTE DEL 09/02/2021

Q. 1.12 Dove è corretto inserire l'importo dell'ammontare complessivo del fondo svalutazione crediti TARI per l'anno 2019?

R. 1.12 Nella raccolta dati non è richiesta l'indicazione di tale importo; informazioni più complete ed evidenza del rispetto dei principi del MTR, nonché delle norme fiscali, possono essere esplicitate dal Comune nella relazione di accompagnamento.

Q. 1.13 E' corretto inserire il valore dell'accantonamento al fondo svalutazione crediti effettuato nel 2019, nella cella F52 "Crediti di dubbia esigibilità (FCDE)" del foglio "costi e ricavi"?

R. 1.13 Sì, è corretto, nel limite dell'80% dell'accantonamento annuo come descritto nella risposta al quesito Q 1.14 di seguito riportata.

Q. 1.14 E' corretto inserire tutto l'accantonamento annuale, quando si ha un valore inferiore all'80% del valore cumulato del FCDE relativo alla TARI?

R. 1.14 E' ammesso al massimo l'80% dell'accantonamento annuo, pertanto non è corretto. Per accantonamento annuo si intende l'importo che nell'anno viene destinata al FCDE, semplificando, la differenza tra l'FCDE di competenza della TARI ordinaria (al netto dell'eventuale recupero evasione) al 31/12/2019 e l'FCDE "TARI" al 1/01/2019. Tale valore si rileva dal prospetto *Allegato a/1 del consuntivo Risultato di Amministrazione-Quote accantonate*.

Q. 1.15 Relativamente alle altre entrate di cui all' art. 1.4 della det. ARERA n. 2/2020 "Il Comune prevede nella delibera di approvazione della TARI importi ulteriori alle entrate del PEF previste ai sensi all'art. 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020".

In particolare si chiede se tale dato si riferisce alla competenza 2019, all'emissione 2019 o all'incassato 2019.

R. 1.15 Trattasi formalmente di entrate incassate e disponibili per la copertura del PEF; si evidenzia che la rendicontazione di questi dati non influisce sulla determinazione delle entrate tariffarie, quindi la raccolta dati può essere accettata anche quando mancante di tali informazioni, che il Comune può inserire anche solo a valle dell'approvazione del PEF, ai fini della determinazione delle tariffe all'utenza.

Gli incassi da prendere in considerazione sono sia in conto competenza che in conto residui, per il PEF 2021 si suggerisce di prendere l'incassato 2020 risultante dal preconsuntivo.

Si suggerisce comunque di seguire le indicazioni di cui al punto 10 della guida ANCI/IFEL sul MTR relativamente ai criteri di valorizzazione ed impegno graduale delle maggiori entrate derivanti dal recupero dell'evasione e per attenuare nel tempo le tariffe.

QUESITI E RISPOSTE DEL 13/02/2021

Q. 1.16 Qualora le fatture del gestore del servizio per l'anno 2019 non riportassero la distinzione tra parte fissa parte variabile, come posso indicare i valori di imponibile e di IVA?

R. 1.16 Occorre suddividere sia l'imponibile sia l'Iva pagata al gestore per il servizio affidato, sulla base della ripartizione tra quota fissa e quota variabile delle voci del PEF 2019 di competenza del gestore.

Q. 1.17 I files da trasmettere devono essere tutti firmati digitalmente e trasmessi con unica PEC?

R. 1.17 La trasmissione dei documenti deve essere unica ed ufficiale, quindi tramite posta certificata: alla PEC si dovranno allegare la dichiarazione di veridicità dei costi, che deve essere firmata digitalmente dal Sindaco o da un dirigente o funzionario avente delega alla rappresentanza dell'ente, e gli altri documenti che invece possono essere trasmessi nei formati ordinari (RDT2021_Comune in formato ".xls", la relazione di accompagnamento ed i fabbisogni standard in formato libero, ".doc", ".pdf.", ".odt", ecc...); in proposito si vedano anche le istruzioni già indicate nella lettera di richiesta di raccolta dati trasmessa dall'Agenzia il 26/01/2021 (prot. n. PG AT/2021/0000670)

Q. 1.18 Si possono mantenere nel 2021 le modalità di agevolazioni sociali TARI per utenze domestiche già presenti a livello comunale prima del MTR e della delibera ARERA 158/2020?

R. 1.18 Sì, in attesa di nuova disciplina nazionale anche per questo settore, le agevolazioni sociali riconosciute sulla TARI sono decise da regolamento comunale, e anche per l'anno 2021 è prevista la possibilità, ai sensi della deliberazione ARERA 493/2020, di imputare sul PEF rifiuti una componente di costo previsionale COSexp a copertura di dette agevolazioni, in alternativa alla copertura con capitoli diversi del bilancio comunale.

Q.1.19 Il contributo di funzionamento ARERA è dovuto anche per i Comuni che sono titolari dei soli servizi di gestione del tributo afferenti ai CARC?

R. 1.19 No, come specificato dall'allegato A alla determinazione ARERA 73/DAGR/2020:

“i Comuni che svolgono esclusivamente l'attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti e/o l'attività di spazzamento e lavaggio delle strade senza altresì svolgere nessuno dei servizi di gestione dei rifiuti (in tal caso affidati a un gestore esterno) sono esentati dall'obbligo di versamento del contributo di funzionamento”

Q. 1.20 Occorre indicare in qualche foglio della raccolta dati i ricavi ottenuti dalla tariffazione del tributo all'utenza (accertati o incassati)?

R. 1.20 No, non occorre indicare i ricavi (e nemmeno i mancati ricavi da evasione/elusione/omissione/dichiarazione infedele) derivanti dalla bollettazione all'utenza; la raccolta dati è dedicata esclusivamente alla determinazione dei costi del servizio, in quanto il MTR 18-21 è limitato alla regolazione dei costi.

Q. 1.21 In quali categorie dei costi operativi occorre imputare i costi dei servizi comunali per l'ufficio tributi, per la gestione del centro di raccolta dei rifiuti differenziati, per gli spazzamenti, per il personale degli uffici tecnici operante nel controllo del servizio?

R. 1.21 I costi devono essere attribuiti come previsto dal Titolo III del MTR (artt. 7, 8, 9): in particolare i costi dell'ufficio tributi sono nei CARC (insieme con costi per campagne ambientali e costi di prevenzione), i costi per la gestione del centro di raccolta dei rifiuti differenziati sono imputati nei CRD, i costi di spazzamento e lavaggio nei CSL, mentre il personale non direttamente impiegato in attività operative va indicato tra i CGG (ad esempio personale degli uffici tecnici che operano il controllo sul servizio gestito, o il personale addetto alla vigilanza ecologica).

Q. 1.22 E' possibile valorizzare nel MTR gli oneri sostenuti dal Comune per gli interessi sui finanziamenti degli investimenti realizzati per il servizio (ad esempio per realizzazione del centro di raccolta e per mezzi di spazzamento)?

R. 1.22 Il MTR non contempla la possibilità di copertura diretta di oneri finanziari quali gli interessi sui mutui o su altri finanziamenti; gli investimenti e le immobilizzazioni possono essere valorizzati solo attraverso la disciplina del Titolo IV sui costi d'uso del capitale (artt. 10, 11, 12, 13, 14 del MTR) che, attraverso la cosiddetta stratificazione dei cespiti, definisce i costi riconoscibili nel PEF a copertura degli ammortamenti, degli accantonamenti e della remunerazione del capitale investito. I costi d'uso del capitale così calcolati non coincidono con gli oneri finanziari effettivamente sostenuti per attuare l'investimento, ma sono il frutto di una elaborazione e valorizzazione parametrica basata sul capitale inizialmente investito e su coefficienti stabiliti dal MTR.

QUESITI E RISPOSTE DEL 17/02/2021

Q. 1.23 nel foglio RICLA_TFOLD_TVOLD della raccolta dati vanno inseriti gli stessi dati comunicati lo scorso anno per la compilazione del foglio TFold_TVold per il pef dell'anno 2020?

R. 1.23 Nel foglio Ricla_TFold_TVold della raccolta dati per il PEF 2021 vanno riportate le componenti di costo afferenti al ciclo integrato dei rifiuti urbani **approvate nel PEF 2019** per la sola quota parte di costo del Comune (quindi CARC, eventuali CGG, accantonamento all'FCDE e, se presenti porzioni di servizio ancora gestite direttamente, i rispettivi costi), riclassificate se necessario secondo le nuove diciture del MTR; oltre alle componenti di costo sopra indicate occorre indicare anche la componente dell'IVA, che è un costo di competenza comunale sia se relativa ai propri servizi sia per i servizi ricadenti nelle componenti del PEF del gestore. Riassumendo: costi previsionali a PEF di competenza comunale (costi per propri servizi, al netto di IVA, e IVA complessivamente prevista per i servizi propri e del gestore).

Il gestore della raccolta compilerà nella sua specifica raccolta dati il foglio RICLA_TFold_TVold in cui saranno indicati i costi previsionali approvati a PEF 2019 al netto di IVA relativi ai soli servizi di sua competenza.

ARGOMENTO 2: Fabbisogni standard

QUESITI E RISPOSTE DEL 09/02/2021

Q. 2.1 Relativamente ai fabbisogni standard, quali dati occorre aggiornare usando il simulatore di IFEL?

Q. 2.1 Usando il simulatore di IFEL occorre inserire i dati più recenti disponibili riferiti all'anno 2019, con particolare riferimento alla percentuale di raccolta differenziata e alla quantità di rifiuti totali prodotte ed alle eventuali ulteriori informazioni sull'organizzazione del servizio.

ARGOMENTO 3: Le entrate tariffarie

QUESITI E RISPOSTE DEL 13/02/2021

Q. 3.1 Nel 2020 i costi efficienti da MTR producevano un valore che superava il limite di aumento delle entrate tariffarie rispetto al PEF 2019), pertanto il PEF 2020 è risultato “cappato” a tale valore limite (ai sensi dell’art. 4 del MTR): il valore di “extra-cap” risultante dalla differenza tra tali valori trova una collocazione nelle entrate tariffarie del PEF 2021?

R. 3.1 No, il metodo MTR approvato per il periodo regolatorio 2018-2021 non prevede vi sia alcun recupero degli importi eccedenti il limite di crescita delle entrate tariffarie.

Q. 3.2 Se si prevedono per il 2021 cambiamenti del servizio svolto dal Comune che comporteranno una significativa DIMINUZIONE dei costi sostenuti rispetto al 2019, occorre valorizzare tale previsione attraverso la componente COI, in cui inserire il dato del minor costo?

R. 3.2 No, la componente COI è utile solo a valorizzare nuovi servizi o ampliamento dei servizi, attuati per il raggiungimento di specifici obiettivi di miglioramento.

Nel caso in cui il Comune decida di ridurre dal PEF un importo riconoscibile da MTR che ritiene eccedente rispetto al proprio equilibrio economico previsionale (in quanto calcolato sui maggiori costi avuti nel 2019), deve specificarlo in relazione e comunicarlo ad Atersir al di fuori della raccolta dati RDT_Comune, in modo da imputare nella fase di composizione del PEF complessivo 2021 una riduzione di cui al comma 4.5 della delibera 443.

Q. 3.3 Dal 2021 la tari giornaliera entrerà nel canone unico patrimoniale. Questo aspetto ha dei riflessi sul MTR?

R. 3.3 No, il MTR 2018-2021 non disciplina, non ha effetti e non è influenzato dalle modalità di applicazione delle tariffe TARI all’utenza servita.